

Finanziamento - ristrutturazione edilizia - cessione dei crediti d'imposta – inadempimento dell'intermediario – violazione delle regole di correttezza – fattispecie – effetti (cod. civ., art. 1337).

Ove l'intermediario, violando le regole di correttezza, induca in errore il cliente sulle reali caratteristiche del servizio offerto, ricorre l'obbligo all'adempimento delle prestazioni assunte nell'offerta commerciale oltre al risarcimento di eventuali danni. (MDC)

FATTO

Con ricorso del 4 giugno 2022, la ricorrente rappresenta di aver aperto, nel mese di novembre 2021, un conto corrente aziendale presso l'intermediario convenuto, accompagnato da un contratto *bridge*, con cessione dei crediti maturati in un cantiere ecobonus 110.

Specifica altresì di aver usufruito di un fido di € 50.000, ricevuto a dicembre 2021, e che la procedura del *bridge*, non essendo stato ceduto alcun credito, non era andata avanti. La ricorrente aggiunge che

- non avendo potuto, a causa della mancanza di fondi, continuare con i lavori (fermi al secondo S.A.L., non evaso dalla banca come il primo), la Società chiedeva spiegazioni al direttore dell'istituto, il quale riferiva di non aver potuto proseguire con l'adempimento «*vista la situazione del governo*».

Con ricorso si chiede che la banca si renda adempiente secondo i termini contrattuali nel minore tempo possibile e che le spese superflue dovute al ritardo del lavoro vengano alla stessa addebitate, vista la mancanza di fondi e l'impossibilità di completare le opere in appalto.

Con controdeduzioni del 7 luglio 2022, l'intermediario riferisce che

- in data 13 dicembre 2021 veniva comunicata al cliente la concessione di un affidamento di tipo Superbonus 110%, dell'importo di € 50.000, con durata 12 mesi, assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia e da fideiussioni personali;
- la messa a disposizione della linea di fido veniva subordinata alla presentazione della documentazione necessaria, relativa alle successive cessioni del credito fiscale maturato (di qui la denominazione di carattere commerciale del prodotto – *Fido 110*);
- il 29 dicembre 2021 la ricorrente, a seguito della presentazione della documentazione richiesta, effettuata avvalendosi della collaborazione di un proprio consulente, sottoscriveva un contratto di apertura di credito in conto corrente di € 50.000, con scadenza al 29 dicembre 2022, come stabilito nella precedente delibera;
- contestualmente veniva sottoscritto un mandato di *Advisory*, nel quale il committente (la società ricorrente) conferiva alla banca (nella qualità di *advisor*) un mandato di collaborazione professionale per l'espletamento di alcune attività, tra le quali il c.d. studio di fattibilità, le asseverazioni e il visto di conformità previsti dalla normativa di riferimento; - completate, quindi, con esito positivo le attività propedeutiche previste nel mandato, la cessione del credito, pari ad € 132.811,00, non era stata ancora perfezionata, in quanto le

diverse trattative avviate erano tramontate a causa delle continue evoluzioni normative in materia.

La resistente lamenta la mancanza di preventivo reclamo e riferisce di aver risposto alla comunicazione inviata dalla ricorrente il 26 aprile 2022, con oggetto «*Chiarimenti*» il successivo 23 giugno.

In conclusione, in considerazione dell'oggetto della richiesta formulata all'Arbitro, la banca chiede in primo luogo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. In subordine, non essendo mai stato previsto alcun impegno contrattuale alla conclusione dell'operazione di cessione del credito direttamente da parte della banca, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca convenuta per mancata presentazione del reclamo.

Secondo le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*», applicabili ai ricorsi presentati dall'1 ottobre 2020 e disciplinanti il procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, «*il ricorso all'ABF è preceduto da reclamo*»; «*[i]l cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario*» (Sez. VI, par. I).

Da ultimo, il Collegio di Coordinamento (con decisione n. 15400 del 2021) ha enunciato il seguente principio di diritto: «*la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso volontà di non accogliere il reclamo.*

L'inammissibilità può essere accertata e dichiarata d'ufficio».

È certo, dunque, che la presentazione di un reclamo che abbia a oggetto la stessa questione esposta nel ricorso costituisca «*una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF*» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304 del 2013).

A fondamento dell'eccezione di inammissibilità, la resistente fa riferimento a una comunicazione *email* con formale richiesta di chiarimenti precedente di meno di 60 giorni rispetto al ricorso e dalla portata meramente interlocutoria. L'oggetto di tale lettera è, in effetti, «*Chiarimenti*», e in apertura si legge: «*scrivo queste righe in cerca di un po' di chiarezza finora mai avuta in merito alla situazione che ci accomuna [...]*». Si conclude: «*A tal proposito chiediamo tutti i chiarimenti possibili del caso*». In chiusura, però, si fa pure espressa richiesta di «*sblocco*», «*che porti alla cessione dei nostri crediti verso il Vostro istituto e al successivo pagamento di quanto ci è dovuto come impresa*», richiesta coincidente con quella oggetto di successivo ricorso. La natura di reclamo della lettera emerge anche dal riferimento esplicito alle intenzioni di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario in caso di mancata risposta.

La comunicazione deve dunque intendersi quale reclamo, essendo questo «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo».

Vero che il ricorso sarebbe comunque intempestivo perché depositato il 4 aprile 2022, prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni.

Tuttavia, è in atti altra comunicazione del medesimo tenore della precedente e datata 23 marzo 2022, con la quale pure si richiedono informazioni, ma anche la prosecuzione del *bridge* atteso lo stato di avanzamento dei lavori. Anche questa comunicazione può essere qualificata come reclamo, e dunque da questa lettera, precedente a quella considerata dal resistente, occorre far decorrere il termine per la presentazione del ricorso.

L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

2. Nel merito, si chiede che vengano accertati il mancato adempimento dell'intermediario agli obblighi contrattualmente assunti e il diritto della ricorrente al rimborso delle «spese superflue» dovute al ritardo del lavoro, vista la mancanza di fondi e l'impossibilità di completare le opere in appalto.

Nei fatti, la ricorrente, società edile, si rivolge alla banca al fine di ottenere la liquidità necessaria per realizzare un appalto di lavori di ristrutturazione edilizia con cessione dei crediti di imposta maturati, usufruendo del c.d. Superbonus 110%.

Dalla documentazione in atti, non risulta che sia stato concluso un contratto di cessione dei crediti. Alla ricorrente la banca offre, infatti, un prodotto denominato 'Fido 110', consistente in un affidamento di € 50.000,00, con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e garantito anche da fideiussione personale. Il fido è stato deliberato il 13 dicembre 2019 con scadenza 29 dicembre 2022.

Contestualmente, come dichiarato anche dall'intermediario, l'impresa ha conferito alla medesima banca, in qualità di consulente, un mandato di *advisory* finanziario per le attività di analisi e verifica del c.d. studio di fattibilità da cui risulti l'esistenza del credito, nonché della congruità, veridicità, completezza e correttezza della documentazione da produrre, assistenza nell'utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, fino al passaggio del credito al cassetto fiscale del consulente, analisi e verifica delle asseverazioni prescritte dalla normativa e del c.d. visto di conformità (art. 2 c.g.c.).

Dalla documentazione non emerge l'esistenza di alcun impegno contrattuale a carico della banca alla conclusione di operazioni di cessione dei crediti. L'intermediario si impegnava piuttosto a cercare cessionari del credito, ma non ad acquistarli direttamente.

Quanto alla richiesta della ricorrente di essere tenuta indenne dalle «spese superflue» dovute al ritardo della banca e, dunque, con riferimento a possibili profili risarcitori, si evidenzia che il 'finanziamento ponte' concesso dalla banca era certamente funzionale alla messa a disposizione dell'impresa della liquidità necessaria per avviare i lavori a SAL (Stato Avanzamento Lavori), coprendo le prime spese, in vista dell'estinzione dello stesso con i proventi della cessione dei crediti.

In tal senso, del resto, sembrerebbe deporre lo stesso nome commerciale del prodotto ('Fido 110') e la precisazione, nella delibera: «Fido 110 di Euro 50.000,00 della durata di 12 mesi a valere su un valore da cedere pari a 50.000,00».

È certo che il contestuale affidamento alla banca di un'attività di consulenza finalizzata alla verifica della regolarità dei crediti, alla veridicità e completezza della documentazione, all'assistenza fino al passaggio del credito al Cassetto fiscale del consulente, sembrerebbe

aver contribuito a ingenerare nel cliente un affidamento nel buon fine della cessione dei crediti, nell'ambito di un'operazione unitaria realizzata con la banca.

Anche nell'offerta commerciale pubblicizzata tramite il sito *internet*, la banca si presenta come diretto cessionario dei crediti fiscali maturati fino al 31 dicembre 2021. La banca si qualifica come cessionaria diretta dei crediti anche nel Foglio Informativo relativo alla cessione del credito d'imposta rinveniente da ecobonus sul proprio sito *internet*: «*in tale ambito, la Banca si assume la qualifica di cessionario dei crediti d'imposta medesimi*».

L'offerta commerciale della banca, insomma, quantomeno per i crediti maturati fino al 31 dicembre 2021, comprendeva in un unico prodotto lo svolgimento delle stesse attività offerte alla ricorrente tramite l'apertura di credito e il separato mandato di *advisory*, includendo, però, anche l'acquisto diretto dei crediti con contestuale estinzione del finanziamento ponte. La portata fuorviante delle comunicazioni rese al pubblico, la complessità tecnica del rapporto commerciale e lo stato di particolare frammentarietà normativa a regolazione del c.d. Superbonus 110% sono idonei ad alterare la percezione che il cliente ha delle concrete utilità del rapporto bancario.

È certo che la scorrettezza del professionista, che, con fare rassicurante, induce in errore l'utente sulle reali caratteristiche del servizio offerto possa trovare giusto rimedio nell'obbligo di adempimento alle prestazioni che il cliente ragionevolmente pensava di aver acquistato come conseguenza di una pubblicità distorta o di una informazione lacunosa in sede di formazione dell'accordo.

Così è stato deciso in alcune apprezzabili sentenze di merito (v., in particolare, Trib. Palmi, 12 novembre 2007, in merito all'offerta «noi Wind» che prometteva «*per sempre*» una conversazione gratuita con un numero dello stesso gestore e 300 minuti gratuiti al mese verso tutti i numeri Wind; offerta rivelatasi poi non vera, sì che il professionista HF stato condannato all'adempimento e al risarcimento del danno esistenziale).

Per questo, si deve accertare il diritto della ricorrente all'adempimento degli impegni non dedotti in contratto ma comunque assunti in sede di composizione dell'offerta commerciale, e si accerta il diritto al risarcimento dei danni sopportati a cagione della scorrettezza dell'intermediario. Segnatamente, le «*spese superflue*» delle quali la ricorrente chiede il rimborso devono ricondursi ai costi connessi all'attività di *advisory*, oggetto di separato contratto, per la quale era previsto un corrispettivo di € 4.218,16, del quale l'impresa dichiara di aver già versato una prima parte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla retrocessione delle “spese superflue” nei sensi di cui in motivazione (...omissis...).